

3666/07  
3076/07

SENTENZA N.  
N. 37336/2005 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4<sup>^</sup> CIVILE  
GIUDICE UNICO  
Dott.<sup>ssa</sup> Maria Paola Varani**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa promossa da

██████████ con avv.ti E. ed A. Missaglia per delega in atti

**attrice**

**contro**

██████████ i - C.F.: ██████████

**convenuta contumace**

**oggetto:** risoluzione di contratto di compravendita

All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, il G.U.,

visto l'art. 281 sexies c.p.c.,

considerato:

che la società Augusta srl in qualità di venditrice dell'immobile sito in Corsico, via Dante Alighieri n. 16/18, ha convenuto in giudizio la parte acquirente ██████████ davanti il Tribunale di Milano per sentire dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita per inadempimento dell'acquirente al pagamento del prezzo;

che la convenuta, ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio;

rilevato:

che la documentazione in atti comprova il lamentato inadempimento della parte convenuta all'obbligo principale e fondamentale del pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, documentazione da cui si evince:

la pattuizione contrattuale di pagamento di gran parte del prezzo concordato mediante accollo alla parte acquirente di mutuo gravante sull'immobile oggetto di compravendita;

la pattuizione di liberatoria da parte della società venditrice salvo il buon fine dell'accollo;

la mancata realizzazione della modalità di pagamento così come pattuite dalle parti;

il rimborso di alcune rate mensili di mutuo da parte della società;

la diffida ad adempiere per il pagamento del residuo prezzo di euro 206.583,00;

che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. che va effettuato con riguardo esclusivo alla situazione verificatasi alla scadenza del termine (Cass. 4.5.1994 n. 4275);

che ai fini della determinazione della gravità del lamentato inadempimento, effettuata indagine unitaria coinvolgente tutto il comportamento della debitrice desumibile dalla durata della mora, dal suo protrarsi, valutata oggettivamente la mancata prestazione con riferimento all'interesse della parte venditrice all'esatto adempimento, va ritenuto di non scarsa importanza il comportamento inadempiente della convenuta;

che le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;

**PQM**

accerta e dichiara

l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita stipulato inter partes avente ad oggetto l'immobile sito in Corsico, via Dante Alighieri n. 16, per inadempimento della convenuta.



condanna

la convenuta alla rifusione delle spese di lite quantificate in 806,40 euro per spese, 1.500,00 euro per diritti, 1.800,00 euro per onorari, oltre al rimorso forfettario

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Milano, 22.3.2007

**Il Giudice**



Stamp: 22-3-2007  
CANCELLERIA  
CANCELLERIA